

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 972</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERESIO DELFINO, TASSONE, VOLONTÉ, GRILLO, LUCCHESI**

Istituzione presso le camere di commercio dell'elenco degli operatori della pranoterapia, dell'astrologia, della naturopatia e dell'esoterismo

*Presentata il 16 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le principali ragioni che ci hanno convinti a presentare una proposta di legge per la regolamentazione di professioni quali la pranoterapia, l'astrologia, la erboristeria ed altre che possono essere collocate all'interno del vasto ambito della parapsicologia sono le seguenti:

il crescente interesse dei cittadini italiani verso queste discipline;

lo specifico interesse manifestato verso le stesse dal mondo della cultura e della scienza;

il rilevante aspetto economico, rappresentato dalle consulenze prestate nel settore;

il pericolo non più ipotetico, ma attuale, di fenomeni degenerativi di tali attività;

la necessità di adeguare la legislazione italiana alla realtà europea;

l'esigenza di una prima definizione di quegli operatori che, attraverso la professione tendano oltre alla giusta remunerazione del loro lavoro, ma anche a rendere un servizio ai cittadini.

Per quanto si riferisce alle dimensioni del problema, si sottolinea che, da recenti dati pubblicati da seri istituti di ricerca, risulta che ormai sono quindici milioni i cittadini italiani che si rivolgono per consulenze agli operatori di queste professioni, e che oltre centomila operatori svolgono apertamente o clandestinamente tale attività.

L'articolato della proposta di legge intende dare forma giuridica alle considerazioni che ci hanno indotto a presentare la proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'elenco degli operatori della pranoterapia, dell'astrologia, della naturopatia e dell'esoterismo, strutturato in elenchi particolari per le diverse professioni.

## ART. 2.

1. Per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 1 occorre dimostrare il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili, la buona condotta, e la residenza nel territorio italiano, indicando il luogo di svolgimento della professione.

2. Possono essere inseriti nell'elenco, in una sezione specifica, i cittadini degli Stati membri della Unione europea.

## ART. 3.

1. Alla prima formazione dell'elenco ed alla sua tenuta provvede una commissione nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonché da quattro membri designati dalle organizzazioni ed associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che attualmente esercitano una delle attività di cui all'articolo 1, devono presentare la documentazione relativa all'attività svolta per la valutazione da parte degli organi pubblici competenti e per l'inserimento negli

elenchi camerali. Durante questo periodo transitorio, sono sospese le domande di nuovi inserimenti negli elenchi.

#### ART. 4.

1. Ai fini di cui all'articolo 3, le domande di iscrizione devono documentare:

a) lo svolgimento della professione da almeno tre anni;

b) l'iscrizione all'ufficio IVA provinciale da almeno un anno;

c) la presentazione della denuncia dei redditi derivanti dalla propria attività.

#### ART. 5.

1. Entro un mese dalla prima formazione degli elenchi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina un commissario straordinario per la tenuta dell'elenco, che provvede all'indizione dell'elezione del consiglio nazionale e dei consigli provinciali.

#### ART. 6.

1. L'inserimento nell'elenco comporta il pagamento di una tariffa, da rinnovare annualmente; la morosità del pagamento della somma richiesta da parte dell'operatore comporta, trascorsi novanta giorni dalla scadenza, la sua cancellazione dall'elenco.

#### ART. 7.

1. Le modalità per l'elezione dal consiglio nazionale e dei consigli provinciali di cui all'articolo 5, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentite le associazioni e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

